



Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Mantova

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di MANTOVA

Il Pubblico Ministero dr. Roberto Lombardi, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Mantova

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti, tra gli altri, di:

GRIMALDI Elena – in atti generalizzata –, iscritta per il reato di cui all'art. 595 c.p.;

- procedimento iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in data 13 giugno 2008 -;

letti gli atti relativi al procedimento penale in epigrafe

RILEVATO

- che la notizia di reato appare infondata e comunque non vi sono elementi idonei per sostenere l'accusa in giudizio, quanto meno con riferimento all'elemento soggettivo del reato contestato, poiché, pur con alcune verosimili ma tenui discrepanze rispetto al resoconto storico di un periodo molto sfumato, dibattuto, concitato e oramai lontano nel tempo, e tenendo in considerazione la qualità soggettiva dell'indagata (esponente politico), i fatti riportati nell'articolo in esame appaiono sostanzialmente veri e continenti, dovendosi considerare come una plausibile ricostruzione delle vicende storiche di quegli anni – in conformità peraltro a quanto attestato sul punto dalla sentenza relativa all'omicidio dei sette fratelli Govoni – quella di una partecipazione attiva al movimento fascista di due di tali fratelli e di fatti di sangue legati all'attività posta in essere dalla Brigate Nere, non essendo poi certamente questa la sede più opportuna per potere operare revisionismi storici di più largo respiro;
- che, ad ogni modo, per le modalità espressive usate e la evidente *vis polemica* e politica utilizzata nel caso di specie dall'indagata – che peraltro scrive proprio in qualità di esponente politico attivo -, appare sussistere la scriminante dell'esercizio del diritto di critica;
- che, pertanto, non essendo stato commesso alcun reato, non viene in rilievo allo stesso modo alcuna ipotesi penalisticamente rilevante di mancato controllo ex art. 57 c.p.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre *l'archiviazione del procedimento*, con restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per l'avviso alla persona offesa che ne ha fatto richiesta.

Mantova, 12 febbraio 2010

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dr. Roberto LOMBARDI

Dep lb. 3.2010
Er

M, Lm'



TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(art. 409 e segg. CPP)

Il Giudice,
letti gli atti del procedimento penale sopra emarginato ed esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero,

OSSERVA

possono essere integralmente condivise le argomentazioni svolte dal PM a sostegno della richiesta di archiviazione in esame, argomentazioni che in questa sede, ad ogni buon conto, si intendono trascritte;

evidenziato in particolare che:

- il reato è stato commesso da persone sostanzialmente ignote, che non vi è certezza sull'identità fisica dei responsabili e che non si prospetta allo stato l'utilità di ulteriori indagini;

→ **la notizia di reato è infondata**, nei confronti dell'indagato in esame, in quanto:

- le violazioni ipotizzate ~~non sussistono~~ non essendo integrati gli elementi costitutivi dei reati rubricati ()
- non si ravvisano fatti penalmente rilevanti ();
- il fatto non è più previsto dalla legge come reato ();
- si ravvisano negli atti d'indagine compiuti elementi non idonei a sostenere efficacemente l'accusa in giudizio ()

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e segg. CPP,
dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

- Dissequestro/confisca di quanto in sequestro, con conseguente _____

Autorizza sin d'ora gli interessati (indagati e parti offese) che ne facciano richiesta ad estrarre copia degli atti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Mantova, 20/11/2010

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - EC
Dott.ssa Silvia CAVALCA

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott. Dario De Luca